



COMUNE DI SANT'ANTIMO  
Provincia di Napoli  
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 30.05.2011

**OGGETTO:** D.P.R. 267 /2000 - Art. 194 comma 1. lett. a) – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore .

L'anno duemilaundici e questo giorno trenta del mese di Maggio alle ore 18,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23.05.2011 prot. 15578 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 17 e assenti n. 14 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre- senti	as- - se- nt i	N . Ord	Cognome e Nome	pre- sen- ti	As- sen- ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO		X
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE		X
5	GUISCARDO DOMENICO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO		X	23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE		X	25	DI LORENZO LUIGI		X
10	PETRONE GAETANO	X		26	FLAGIELLO FRANCESCO	X	
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE		X
14	MORLANDO FRANCESCO		X	30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO		X				

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

\*\*\*\*\*  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

**AVVOCATURA MUNICIPALE  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: DPR 267/00- Art. 194 , c. 1, lett a) – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore.**

**IL RESPONSABILE**

Premesso

-che l'art. 194 del TUEL dispone che, con deliberazione consiliare, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da specifiche fattispecie previste nel medesimo articolo;

- che tra i casi elencati nel predetto articolo, al comma 1, lett. a) rientrano i debiti conseguenti a condanne per sentenze esecutive;

Considerato che presso il Giudice di Pace di Frattamaggiore si sono conclusi i seguenti giudizi, con condanna dell' Ente al risarcimento di danni a cose e/o persone, a seguito di incidenti verificatisi su strade cittadine in anni precedenti al corrente esercizio finanziario:

			IMPORTO
A	SPORO MICHELE	567/2011	2.748,48
B	MANGIACAPRA BENIAMINO	203/2011	3.496,03
C	CAMMISA SALVATORE	2395/2010	2.421,60
D	CEPARANO SANTA	401/2011	2.110,18

TOT..... 10.776,29

Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento della legittimità di detti debiti al fine di assicurarne il soddisfo entro i termini stabiliti dalla legge;

Dato atto che le somme necessarie trovano copertura al Tit. 1010808-Cap. 5 "Oneri straordinari gestione corrente- debiti fuori bilancio," del redigente bilancio 2011;

Visto l'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**PROPONE**

Quanto segue:

1) Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, c. 1, lett. A) derivanti dalle seguenti sentenze esecutive:

			IMPORTO
A	SPORO MICHELE	567/2011	2.748,48
B	MANGIACAPRA BENIAMINO	203/2011	3.496,03
C	CAMMISA SALVATORE	2395/2010	2.421,60
D	CEPARANO SANTA	401/2011	2.110,18

TOT..... 10.776,29

2) Demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente, dando atto che la spesa trova copertura al Tit. 1010808-Cap. 5 "Oneri straordinari gestione corrente- debiti fuori bilancio," del redigente bilancio 2011;

3) Trasmettere, ai sensi dell'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, e alla procura regionale della Corte dei conti;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li, 31.03.2011

IL RESPONSABILE AMM.VO FF  
Stefano Verrone

\*\*\*\*\*

ALL. A

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(prov. di Napoli)

Avvocatura Municipale

Servizio Amministrativo

OGGETTO: SPORO MICHELE C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO- GIUDICE DI PACE  
DI FRATTAMAGGIORE- SENTENZA N. 567/2011- DEP. 02.03.2011 -GIUDICE  
NESPOLI

SOMME SPETTANTI AL SIG. SPORO - SPR MHL 79F25 H892M- ATTORE

Sorta capitale liq. in sentenza

TOTALE € 1.798,00

SOMME SPETTANTI ALL'AVV. GIOVANNI IZZO  
PER COMPETENZE PROFESSIONALI

Diritti e Onorari	€ 620,00
Spese generali (12,5%)	€ 77,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 27,90
Totale Imponibile	€ 725,40
IVA 20% su Imponibile	€ 145,08
Spese esenti ex.art 15 DPR 633/72	€ 80,00
Totale <del>documenti</del>	€ 950,48

A DETRARRE R.A.

Totale complessivo

1.798,00 +

950,48

2.748,48

Il funzionario inc.  
Stefano Verrone



Illustra il punto l'Assessore Ponticiello;

Il Presidente mette a votazione il 7° punto all'O.d.G.;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta a firma del Responsabile Amministrativo del Servizio Avvocatura allegata alla presente;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Presenti 17 assenti 14;

Ad unanimità;

### DELIBERA

**DI APPROVARE** la proposta a firma del Responsabile Amministrativo del Servizio Avvocatura che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale.

N. 567/11 ..... SENT.

N. 4840/09 ..... R.G.

N. 2620/11 ..... R.Cron.

N. .... Reg. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

nella persona del dott. Nicola Nespoli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n°4840/09 del ruolo generale, riservata per la decisione all'udienza del 19.05.2010, avente ad

**oggetto: Risarcimento danni**

e vertente tra

**SPORO Michele**, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 25/11/1979 e residente in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio n.9 (c.f.: SPRMHL79S25H892M), elett.te dom.to in Marano (NA) alla Via Toscana n.14, presso lo studio dell' Avv. Giovanni Izzo che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione. **(attore)**

**E**

**Comune di Sant'Antimo(NA)**, in persona del Sindaco pro tempore, dom.to per la carica presso la Casa Comunale, elett.te dom.to in Frattamaggiore (NA) alla Via Sen. Raffaele Pezzullo n.23, presso lo studio dell'Avv. Nunzia Capasso che lo rappresenta e difende in virtù di procura (rilasciata in esecuzione della delibera di n.99 del 22.06.2009) posta a margine della comparsa di costituzione e risposta. **(Convenuto)**

**CONCLUSIONI**

**Per l'attore:** ... conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria delle spese di rito delle quali chiede attribuzione al procuratore costituito.

**Per il convenuto:** ... conclude per il rigetto della domanda.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore in epigrafe, come sopra rappresentato e difeso, nel premettere:

- "che il giorno 06.12.2008, ore 23,30 circa, alla guida dell'auto Opel Corsa tg.CZ497TC, di sua proprietà, percorreva, in Sant'Antimo, la Via Appia in direzione Aversa, quando, all'altezza del liquorificio "Desirè", andava ad impattare in una buca formatasi sulla sede stradale, non segnalata né visibile a causa della inesistente illuminazione di tale tratto;

- "che, in conseguenza dell'occorso, l'auto predetta riportava danni alle ruote destre nonché alla meccanica, danni per la cui riparazione veniva borsata la somma di € 1788,00, come da fattura agli atti;

- "che, intervenivano sul posto Agenti della Radiomobile di Giugliano allertati da altri automobilisti cui era capitato lo stesso incidente;

- "che veniva fatta richiesta stragiudiziale di risarcimento danni alla Amministrazione Comunale di Sant'Antimo, ma senza esito;

tanto premesso, l'attore, rapp.to e difeso come in epigrafe, conveniva in giudizio davanti al G.d.P. di Frattamaggiore il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità in ordine al sinistro lamentato, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti la somma di € 1788,00 (iva inclusa) nonché € 100 per danno da fermo tecnico, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro. Il tutto nei limiti della competenza per valore di € 2.500,00. Con vittoria delle spese legali, con attribuzione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune convenuto, come sopra rappresentato e difeso, che impugnava la domanda attorea e ne

chiedeva il rigetto perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto. Eccepiva che nell'occorso descritto nell'atto introduttivo non era ravvisabile alcuna responsabilità per insidia o trabocchetto dell' Ente convenuto.

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova testimoniale diretta e contraria con un teste di parte attrice. Acquisita agli atti tutta la documentazione prodotta dalle parti, tra cui la relazione redatta dai Carabinieri di Sant'Antimo, all'udienza del 19.05.2010, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva introitata a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la proponibilità della domanda giudiziaria così come formulata. Inoltre risultano provate le legittimazioni sia attiva che passiva, né si ravvisano negli atti giudiziari motivi di nullità ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Infatti, quanto esposto nei detti atti risulta perfettamente conforme ai dettati degli indicati articoli sia nella forma che nella sostanza.

Nel merito la domanda, che risulta fondata, relativamente alla richiesta di risarcimento danni subiti dall'auto tg. CZ497TC, va accolta per quanto di ragione.

In effetti non si ravvisano dubbi che il sinistro si sia verificato nella maniera descritta in citazione e confermata dal teste escusso. Il teste Loiola Salvatore, dopo aver puntualmente confermato le circostanze di tempo e luogo relative al sinistro per cui è causa, ha precisato: *".....mi trovavo nell'autovettura Opel Corsa.....eravamo diretti verso Aversa e percorrevamo la Via Appia in tenimento di Sant'Antimo, quando, giunti nei pressi del liquorificio "Desirè", il veicolo Opel Corsa finiva in una buca stradale con entrambe le ruote di destra. Ricordo che pioveva e la nostra andatura era ridotta, credo 30/40*

*Km/h. ....la strada non era illuminata e la visibilità era ridotta....la buca era posta sulla destra della strada. Dopo il sinistro l'auto non era marciante....successivamente sul posto intervenivano i Carabinieri di Sant'Antimo che annotavano i dati della Opel Corsa e degli altri veicoli....il mio amico Sporo Michele chiamava suo padre il quale veniva a recuperarci...riconosco nelle foto ....il luogo del sinistro.....".*

L'assunto attoreo oltre ad essere supportato da tali dichiarazioni, ha trovato conforto nella relazione redatta dai Carabinieri di Sant'Antimo intervenuti sul posto in occasione del sinistro. Tutto ciò consente a questo Giudicante di integrare nell'accaduto la fattispecie dell'insidia e/o trabocchetto prevista dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ai fini della determinazione della responsabilità. D'altronde è fatto notorio che il tratto di strada teatro dell'occorso per cui è causa, è perennemente in stato di dissesto tale da costituire reale pericolo per la circolazione degli autoveicoli in momenti di piogge insistenti ed al quale l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di ovviare, non già intervenendo con il rifacimento del manto stradale previa regolamentazione del deflusso delle acque, ma apponendo segnaletica stradale di limite di velocità.

La responsabilità dell'evento dannoso deve farsi ricadere sul Comune convenuto quale Ente tenuto a mantenere il tratto di strada di propria competenza in condizioni tali da evitare agli utenti situazioni di pericolo. Pertanto, il Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r.p.t., va ritenuto unico responsabile per il sinistro per cui è causa e conseguentemente condannato al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni subiti dall'auto di sua proprietà.

Per quanto riflette la quantificazione di detti danni, appare congrua la somma

di € 1.788,00, comprensiva di IVA, richiesta dall'attore; somma già sborsata come documentato dalla fattura prodotta agli atti. Gli interessi legali sono dovuti dal deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

### P. Q. M.


Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Nicola Nespoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sporo Michele nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r.p.t., così provvede:

1) In accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità del Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r. p.t., quale Ente tenuto alla manutenzione del tratto di strada in cui si è verificato l'incidente per cui è causa e, per l'effetto, condanna lo stesso al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.788,00 (Millesettecentoottantotto/00) quale risarcimento dei danni subiti dall'auto Opel Corsa tg. CZ497TC, comprensiva di accessori. Gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo;

2) Condanna il predetto Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., a corrispondere le spese legali che si liquidano in € 700,00 (Settecento/00) di cui € 80,00 per spese, € 320,00 per diritti ed € 300,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, Avv. Giovanni Izzo, che ha dichiarato essere antistatario.

Così deciso in Frattamaggiore, li 30.08.2010


Il Giudice di Pace  
dott. Nicola Nespoli



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
FRATTAMAGGIORE  
Dipartimento di Cancelleria

02 MAR 2011

Dr. Raffaele Padricelli



ALL. B

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(prov. di Napoli)

Avvocatura Municipale

Servizio Amministrativo

OGGETTO: MANGIACAPRA BENIAMINO C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO-  
GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE- SENTENZA N. 203/2011- DEP. 24.1.2011 -  
GIUDICE CASABURI

SOMME SPETTANTI AL SIG. MANGIACAPRA BENIAMINO MNG BMN 46D08  
G9561K- ATTORE

Sorta capitale liq. in sentenza

TOTALE	€	1.343,44
INTERESSI	€	<u>120,00</u>
TOTALE	€	1.463,44

SOMME SPETTANTI ALL'AVV. ANTIMO FEMIANO  
PER COMPETENZE PROFESSIONALI

Diritti e Onorari	€	1.516,50
Cassa Avvocati (4%)	€	60,66
Totale Imponibile	€	1.577,16
IVA 20% su Imponibile	€	315,43
Spese esenti ex.art 15 DPR 633/72	€	<u>140,00</u>
Totale <del>documentato</del>	€	2.032,59

A DETRARRE R.A.

Totale complessivo


2.032,59+

1.463,44

3.496.03

Il funzionario inc.

Stefano Verrone




AVVOCATO

PATRIZIA LOIACONO

VIA G. AMENDOLA,44-80027 FRATTAMAGGIORE (NA9

TEL E FAX 0818344315



ALL'UFFICIO LEGALE  
DEL COMUNE DI S.ANTIMO

OGGETTO: CAUSA GDIP FRATTAMAGGIORE MANGIACAPRA BENIAMINO /COMUNE DI SANT'ANTIMO  
SENTENZA N°203/11 RESA IN DATA 23/07/2010 E PUBBLICATA IN DATA 24/01/2011. INCARICO CONFERITO  
IN VIRTU' DI ORDINANZA SINDACALE GIUSTA DELIBERA DI GM N°109 DEL 08/07/2008

In ordine alla causa in oggetto Vi rimetto copia della sentenza n°203/2011 con la quale il GdiP di Frattamaggiore, dr. Casaburi, ha condannato il Comune di Sant'Antimo al pagamento in favore del sig. Mangiacapra della somma di € 1343,44 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed al pagamento delle spese di giudizio da distrarre in favore dell'avv. Femiano, pari ad € 980,00 oltre oneri di legge.

Al fine di evitare che venga attivata da controparte una procedura esecutiva per il recupero delle predette somme, con Vs ulteriore aggravio di spese,ho richiesto all'Avv. Femiano di rimettermi i conteggi onde procedere ad una esecuzione rapida e spontanea della sentenza stessa.

Vi comunico comunque, di valutare l'eventuale possibilità di proporre gravame alla succitata sentenza, rimanendo su tale ultima circostanza a Vs disposizione per ogni utile chiarimento.

Infine rimetto copia delle mie spettanze professionali come da conferimento incarico, non avendo allo stato percepito alcuna somma anche a titolo di acconto.

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

Allego

fattura pro-forma

conteggi avv. Femiano  
copie sentenza  
Frattamaggiore 10/03/2011

Avv. Patrizia Loiacono



N. 203/11 SENT.  
N. 5030/08 R.G.  
N. 386/11 R.Cron.  
N. Reg. Rep

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE – in persona del dott. Sossio Casaburi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n.5030/2008 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 05.07.2010

**TRA**

Mangiacapra Beniamino , nato a Cesa il 08.04.1946, dom. in S.Antimo alla Via Bovio n.3, c.f. MNGBMN46D08G561K, rappr. e dif., giusta procura a margine atto di citazione, dall'avv. Antimo Femiano, presso il cui studio in Sant'Antimo alla Vi Roma n.157, elett. dom.

**ATTORE**

**CONTRO**

Comune di S.Antimo , in persona del Sindaco leg. rappr. p.t. , rappr. e dif., giusta procura a margine comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Patrizia Loiacono, come da ordinanza sindacale , giusta delibera di G.M. n.109 del 08.07.2008, elett. dom. presso il di lei studio in Frattamaggiore alla Via Giovanni Amendola n.44.

**CONVENUTO**

**OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI**

**CONCLUSIONI:**

Per l'attore: dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione dell'evento dannoso, a carico del Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco pro tempore, ai

sensi della disciplina di cui all'art.2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art.2043 c.c.; condannare il medesimo convenuto, per l'effetto, al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di €2.492,66, per danno biologico permanente nella misura del 1 - 2%, FTT, ITP, danno morale e spese mediche, con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito.

Per il Comune di S.Antimo: in via preliminare, rigettare la domanda perché nulla, inammissibile ed improcedibile; nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, ridurre il quantum nei limiti del giusto e del provato e comunque tenere in giusta considerazione il comportamento dell'istante secondo i parametri di cui all'art.1227 c.c.; vintre le spese di giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione perché gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa sono sufficientemente determinati.

Superate le preliminari eccezioni così come motivate, occorre stabilire di chi sia la responsabilità dell'evento di cui è causa.

Dall'istruttoria orale espletata è emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atti, mentre l'attore camminava sul marciapiede, cadeva in una buca ( tombino), ricolma d'acqua, non visibile; che a seguito della caduta l'attore lamentava dolori alla gamba sinistra, per cui veniva immediatamente soccorso in ospedale; che aveva appena smesso di piovere ed il tombino era ad una altezza più bassa rispetto alla strada: I testi escussi hanno riconosciuto nei rilievi fotografici esibiti lo stato dei luoghi teatro del sinistro.



UFFICIO D. S. ANTIMO

UFFICIO D. S. ANTIMO

E  
M  
P  
R  
L  
ne  
per  
res  
cor  
resj  
con  
alla  
dell'  
del t  
Circa  
cadu  
con g  
Sulla  
divers  
al 25%  
Ne co  
Mangi  
comple  
ITP al

E' risultata così provata la responsabile negligenza del Comune di S. Antimo per omessa manutenzione del tratto stradale C.so Europa e mancata indicazione di segnaletica di pericolo.

Ritiene questo giudice che nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a.; ha carattere oggettivo e,

perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di

responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

Circa il quantum debeatur, dalla documentazione medica si rileva che a seguito della caduta l'attore riportava "trauma contusivo escoriativi con ematoma sottocutaneo e ferita" con giorni 28 di invalidità temporanea.

Sulla scorta di dati di comune esperienza e conoscenza, ritiene questo giudice di diversificare la invalidità temporanea in gg.8 di ITT, gg.10 di ITP al 50% e giorni 10 di ITP al 25% e riconoscere un danno biologico permanente nella misura dell'1%.

Ne consegue che in applicazione di quanto previsto dall'art.139 del D.Lgvo 209/05, al Mangiacapra Beniamino va riconosciuto, a titolo di risarcimento danni, la somma di complessivi € 1.343,44, di cui € 320,00 per ITT, € 200,00 per ITP al 50%, € 100,00 per

~~ITP al 25%, € 523,44 per danno biologico permanente. Vanno altresì riconosciuti~~

€.200,00 per spese mediche documentate. Non va riconosciuto il danno morale attesa la lievità delle lesioni e la durata della invalidità temporanea.

Sulla somma precisata vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore – definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti indicate, disattesa ogni diversa istanza così provvede:

1. dichiara la responsabilità esclusiva dell'evento a carico del Comune di S.Antimo;
2. condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del suo leg. rappr. p.t., al pagamento in favore di Mangiacapra Beniamino, a titolo di risarcimento danni, per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di €.1.343,44, con interessi dalla domanda al soddisfo.
3. condanna il convenuto Ente comunale alla refusione delle spese, diritti ed onorario di causa che determina in complessivi Euro 980,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, ed il resto per diritti ed onorari, con spese generali su diritti ed onorari, iva e c.p.a., con attribuzione all'avv. Antimo Femiano per dichiarazione di fattone anticipo.

Così deciso in Frattamaggiore oggi 23.07.2010

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Scasio Casaburi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE FRATTAMAGGIORE
Depositate in Cancelleria
OGGI 24 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padrielli



Studio Legale  
*Avv. Antimo Femiano*  
E mail: [studiolegalefemiano@libero.it](mailto:studiolegalefemiano@libero.it)  
Via Roma n° 157 - Tel/Fax 081.5054365  
80029 - SANT'ANTIMO (NA)

*Alla cortese attenzione del*  
*Preg.mo Avv. Patrizia Loiacono*

Sant'Antimo (NA), lì 03/03/2011

**Oggetto: Mangiacapra Beniamino/Comune di Sant'Antimo**  
**Sent. G.P. Frattamaggiore, Dott. Sossio Casaburi, n. 203/2011**

Con la presente, faccio seguito alla Sua Preg.ma del 25/02/2011 e Le rimetto conteggi relativi al giudizio di cui in oggetto, deciso con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, Dott. Sossio Casaburi, pronunciata nella causa iscritta al Rg. n. 5030/2008.

**IMPORTI SPETTANTI AL SIG. MANGIACAPRA BENIAMINO**

- Sorta Capitale liquid. in sentenza	1.343,44
- Interessi legali dalla domanda	120,00
	-----
<b>TOTALE</b>	<b>1.463,44</b>

**COMPETENZE PROFESSIONALI****SPESE, DIRITTI ED ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA**

Spese liquidate in sentenza	50,00
Diritti ed Onorari liquidati in sentenza	930,00
Spese generali 12,5%	116,25
Cassa avvocati 4%	41,85
I.V.A. 20%	217,62

**TOTALE A****1.355,72****SPESE, DIRITTI ED ONORARI SUCCESSIVI SU COMPETENZE PROFESSIONALI**

	Importo	Spese imp.	Sp.essenti
Posizione archivio	39,00	0,00	20,00
Disamina	10,00	0,00	0,00
Richiesta copia atti cancelleria x2	12,00	0,00	25,00
Ritiro copia atti	10,00	0,00	0,00
Deposito atti in cancelleria	10,00	0,00	0,00
Accesso ufficio x2	20,00	0,00	0,00
Esame dispositivo	10,00	0,00	0,00
Esame sentenza definitiva	19,00	0,00	0,00
Disamina titolo esecutivo	10,00	0,00	0,00
Diritti vacanza x2	30,00	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	170,00	0,00	45,00
Riepilogo:			
Diritti ed Onorari	170,00		
Spese generali 12,5%	21,25		
Spese imp.	0,00		
	<hr/>		
	191,25		
Cassa avvocati 4%	7,65		
	<hr/>		
	198,90		
I.V.A. 20%	39,78		
Spese essenti art. 15 d.p.r. 633/72	45,00		
	<hr/>		
<b>TOTALE B</b>	<b>283,68</b>		

**SPESE, DIRITTI ED ONORARI SUCCESSIVI SU SORTA CAPITALE**

	Importo	Spese imp.	Sp.essenti
Posizione archivio	39,00	0,00	20,00
Disamina	10,00	0,00	0,00
Corrispondenza informativa	39,00	0,00	0,00
Consultazioni cliente	39,00	0,00	0,00
Richiesta copia atti cancelleria x2	12,00	0,00	25,00
Ritiro copia atti	10,00	0,00	0,00
Deposito atti in cancelleria	10,00	0,00	0,00
Accesso ufficio x2	20,00	0,00	0,00
Esame dispositivo	10,00	0,00	0,00
Esame sentenza definitiva	19,00	0,00	0,00
Disamina titolo esecutivo	10,00	0,00	0,00
Diritti vacanza x2	30,00	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	248,00	0,00	45,00
Riepilogo:			
Diritti ed Onorari	248,00		
Spese generali 12,5%	31,00		
Spese imponibili	0,00		
	<hr/>		
	279,00		
Cassa avvocati 4%	11,16		
	<hr/>		
	290,16		

I.V.A. 20%	58,03
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	45,00
TOTALE C	393,19

TOTALE A + TOTALE B + TOTALE C

(1.355,72 + 283,68 + 393,19) = 2.032,59

Resto, pertanto, in attesa di ricevere i suddetti importi a mezzo di numero 2 assegni separati e precisamente:

- assegno dell'importo di € 1.463,44, intestato al mio assistito;
- assegno dell'importo di € 2.032,59, intestato al sottoscritto procuratore. Al tal capo, allego pro-forma di fattura.

In attesa di Suo riscontro, porgo *distinti saluti*.

*Avv. Antimo Femiano*



**STUDIO LEGALE****Avv. Antimo Femiano**

" P. IVA 02762770614 "

"C.F.: FMN NTM 58C25 I293Y "

Via Roma n. 157 - SANT'ANTIMO (NA)

E-mail: [studiolegalefemiano@libero.it](mailto:studiolegalefemiano@libero.it)

Tel./Fax (081) 505.43.65

Egr. Sig.

**Mangiacapra Beniamino**

Via Bovio n. 3

80029 - SANT'ANTIMO (NA)

C.F.: MNGBMN46D08G561K

DATA

03/03/2011

**PROPOSTA DI FATTURA**

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	
<i>Spese, diritti ed onorari relativi al giudizio deciso con sent. G.d.P. Frattamaggiore, Dott. Casaburi, n. 203/2011 - Mangiacapra Beniamino/ Comune di Sant'Antimo.</i>	ONORARI E COMPETENZE € 1.516,50
	C.P.A. 4% € 60,66
	TOTALE IMPONIBILE € 1.577,16
	IVA 20% € 315,43
	SPESE € 140,00
	<b>TOTALE FATTURA € 2.032,59</b>

**COMUNE DI SANT'ANTIMO**

(prov. di Napoli)

Avvocatura Municipale

Servizio Amministrativo

**OGGETTO: CAMMISA SALVATORE C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO- GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE- SENTENZA N. 2395/2010- DEP. 19.5.2010 -GIUDICE ROSSI**

**SOMME SPETTANTI AL SIG. CAMMISA SALVATORE -- ATTORE**

**Sorta capitale liq. in sentenza**


<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>950,00</b>
<b>INTERESSI</b>	<b>€</b>	<b>8,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>958,00</b>

**SOMME SPETTANTI ALL'AVV. ANGELINA SAGLIOCCO  
PER COMPETENZE PROFESSIONALI**

<b>Diritti e Onorari</b>	<b>€ 900,00</b>
<b>Spese generali (12,5%)</b>	<b>€ 112,50</b>
<b>Cassa Avvocati (4%)</b>	<b>€ 40,50</b>
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 1.053,00</b>
<b>IVA 20% su Imponibile</b>	<b>€ 210,60</b>
<b>Spese esenti ex.art 15 DPR 633/72</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Spese succ. forfett</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 1.463,60</b>

**TOTALE ( 958,00+ 1.463,60 ) = € 2.421,60**

**Il funzionario inc.  
Stefano Verrone**



*ALL. d*

**COMUNE DI SANT'ANTIMO**

(prov. di Napoli)

Avvocatura Municipale

Servizio Amministrativo

**OGGETTO: CEPARANO SANTA C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO- GIUDICE DI PACE  
DI FRATTAMAGGIORE- SENTENZA N. 401/11- DEP. 18.02.2011 -GIUDICE NESPOLI**

**SOMME SPETTANTI AL SIG. CEPARANO SANTA - CPR SNT 24S53 I293R- ATTRICE**

**Sorta capitale liq. in sentenza**


**TOTALE € 1.050,00**

**SOMME SPETTANTI ALL'AVV. NICOLA BRINDISI  
PER COMPETENZE PROFESSIONALI**

<b>Diritti e Onorari</b>	<b>€ 644,00</b>
<b>Spese generali (12,5%)</b>	<b>€ 80,50</b>
<b>Cassa Avvocati (4%)</b>	<b>€ 28,98</b>
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 753,48</b>
<b>IVA 20% su Imponibile</b>	<b>€ 150,70</b>
<b>Spese esenti ex.art 15 DPR 633/72</b>	<b>€ 56,00</b>
<b>Spese successive forf.</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 1.060,18</b>
<b>A DETRARRE R.A</b>	

**Totale complessivo (1.050,00+ 1.060,18) = € 2.110,18**

**Il funzionario inc.  
Stefano Verrone**





Piaggio Vespa tg. CF 64827, di sua proprietà, procedeva per il Corso A. Toscani, veniva superato da una autovettura che proveniva da tergo e nello spostarsi sul margine destro della carreggiata finiva con la ruota posteriore in un tombino privo della griglia di ferro, non visibile e non segnalato, riportando danni al pneumatico stesso, alla meccanica ed alla carrozzeria.

Precisava, altresì, che il sinistro era dovuto unicamente alla mancata manutenzione della strada comunale e di idonea segnalazione ed illuminazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Sant'Antimo, che si opponeva alla domanda.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dall'attore e l'assunzione di prova testimoniale, ed all'esito, precisate le conclusioni dalle parti, riservata a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata l'assoluta infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dal convenuto Comune di Sant'Antimo.

Infatti, nell'atto di citazione risultano senza dubbio individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc e, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'attore e chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della medesima sicchè non può ritenersi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta, con la conseguenza che l'eccezione non può che ritenersi infondata.

La domanda è fondata e va accolta.

Invero, presupposto della responsabilità risarcitoria di una Pubblica Amministrazione per i danni riportati da un utente della strada (e precipuamente di strada aperta al pubblico transito), ex art. 2043 c.c., è che la stessa non abbia diligentemente esercitato il suo dovere di manutenzione

delle opere pubbliche e pertanto l'utente sia incorso in una situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto), ossia in una situazione di pericolo non obiettivamente visibile e non soggettivamente prevedibile, e pertanto nemmeno evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.

Di conseguenza, è necessario che il danneggiato provi il doppio e concorrente requisito della non prevedibilità soggettiva (ad esempio la non abitudine nella frequentazione della strada o il recente verificarsi del fatto determinante l'evento lesivo) e della non visibilità oggettiva della situazione insidiosa (ad esempio a causa delle sue dimensioni o delle condizioni atmosferiche).

Nel caso di specie, sussistono i suddetti requisiti.

Infatti, la teste escussa, sig.ra D'Isidoro Raffaella, sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha riferito che nel mese di aprile del 2006, verso le ore 20,30/21,00, a bordo dell'autovettura del marito, percorreva la via Toscanini in Sant'Antimo precedendo un motociclo Vespa di colore nero, che percorreva la medesima strada, nello stesso senso di marcia, allorquando quest'ultimo, per consentire il passaggio dell'autovettura, si spostava sulla destra finendo, con la ruota posteriore, in un tombino aperto.

Precisava la teste che il tombino era posizionato sul margine destro della via Toscanini e che per quanto la stessa via fosse provvista di illuminazione, i lampioni tuttavia erano insufficienti ad illuminare tutta la strada e che, in particolare, nel punto in cui si verificava l'incidente, la zona era molto buia. Chiariva, inoltre, che né sulla strada né intorno al tombino aperto, vi erano segnalazioni di lavori in corso o di pericolo.

Dalle circostanze riferite può ritenersi dimostrata l'occultezza del pericolo, essendo emerso dall'istruttoria che il sinistro avveniva di sera (ore 20,30/21,00 circa), quando ormai era già buio ed in un tratto di strada non sufficientemente illuminato.

Tale situazione, oggettivamente non prevedibile, non può essere imputata

alla responsabilità del conducente del motociclo il quale, non potendo immaginare la concreta pericolosità dell'insidia, data la sua <sup>Mora</sup> visibilità, si è ragionevolmente affidato all'apparente situazione di regolarità della strada.

Atteso quanto innanzi, la domanda proposta va accolta.

Per quanto attiene all'ammontare dei danni subiti dal motociclo, confermati dalla teste e dai rilievi fotografici depositati agli atti nonché dal preventivo di spesa prodotto, si ritiene equo determinarli, nella somma di €. 950,00, comprensiva di sosta tecnica, rivalutata all'attualità, da liquidarsi in favore di Cammisa Salvatore, con i relativi interessi legali a far tempo dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Per il principio della soccombenza, il convenuto Comune di Sant'Antimo va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del sig. Cammisa Salvatore, liquidate come in dispositivo.

#### P.O.M.

Il giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando in merito alla causa in epigrafe, così provvede:

Accoglie la domanda proposta da Cammisa Salvatore nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del sindaco p.t., e per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di €. 950,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Condanna il medesimo convenuto, al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 1.000,00, di cui €. 100,00 per spese, €. 400,00 per diritti e €. 500,00 per onorario, oltre spese generali (10%), IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, per dichiarata anticipazione, all'Avv. p. Angelina Sagliocco.

Così deciso in Frattamaggiore il 9/11/2009

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE Depositorio Cancelleria	
Oggi	19 MAG. 2010
IL CANCELLIERE CANCELLIERE Vincenzo Ruffini	

IL GIUDICE DI PACE

(Dott. Paolo Rossi)



Rilasciate n. 4 (2. Es. E.)  
copie - richieste

il 22 FEB. 2011

a. Avv. A. SAGLIOCCO

corrisposte marche

per Euro

STUDIO LEGALE  
**PUCA - SAGLIOCCO**  
Via Matilde Serao, 13  
80029 SANT'ANTIMO (NA)  
Tel./Fax 081 8335314

SENTENZA  
N. 2395/10  
R.G. N. 6389/07  
W.C. 5623/10

COMUNE DI S. ANTIMO  
18 MAR 2011  
P. N. 8639

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore Dr. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 6389 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari e non contenziosi dell'anno 2007, avente ad oggetto: risarcimento danni

**TRA**

CAMMISA SALVATORE, elett.te dom.to in San Marcellino (CE) al Viale Kennedy n.2, presso lo studio dell'Avv. Angelina Sagliocco, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

**E**

COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA), nella persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Sant'Antimo (Na) alla via Inghilterra n.38, presso lo studio dell'Avv. Massimo Buonanno, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.7.2009

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Cammisa Salvatore conveniva in giudizio il Comune di Sant'Antimo per sentirlo condannare, previa declaratoria della sua responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà, in seguito al sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione.

A fondamento della sua richiesta risarcitoria, esponeva che in data 24.4.2006, in Sant'Antimo (Na), ore 20,30 circa, mentre il motociclo

copie

868

95 MAR. 2011

Handwritten signature

Piaggio Vespa tg. CF 64827, di sua proprietà, procedeva per il Corso A. Toscani, veniva superato da una autovettura che proveniva da tergo e nello spostarsi sul margine destro della carreggiata finiva con la ruota posteriore in un tombino privo della griglia di ferro, non visibile e non segnalato, riportando danni al pneumatico stesso, alla meccanica ed alla carrozzeria.

Precisava, altresì, che il sinistro era dovuto unicamente alla mancata manutenzione della strada comunale e di idonea segnalazione ed illuminazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto Comune di Sant'Antimo, che si opponeva alla domanda.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dall'attore e l'assunzione di prova testimoniale, ed all'esito, precisate le conclusioni dalle parti, riservata a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata l'assoluta infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dal convenuto Comune di Sant'Antimo.

Infatti, nell'atto di citazione risultano senza dubbio individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc e, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'attore e chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della medesima sicchè non può ritenersi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta, con la conseguenza che l'eccezione non può che ritenersi infondata.

La domanda è fondata e va accolta.

Invero, presupposto della responsabilità risarcitoria di una Pubblica Amministrazione per i danni riportati da un utente della strada (e precipuamente di strada aperta al pubblico transito), ex art. 2043 c.c., è che la stessa non abbia diligentemente esercitato il suo dovere di manutenzione

delle opere pubbliche e pertanto l'utente sia incorso in una situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto), ossia in una situazione di pericolo non obiettivamente visibile e non soggettivamente prevedibile, e pertanto nemmeno evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.

Di conseguenza, è necessario che il danneggiato provi il doppio e concorrente requisito della non prevedibilità soggettiva (ad esempio la non abitudine nella frequentazione della strada o il recente verificarsi del fatto determinante l'evento lesivo) e della non visibilità oggettiva della situazione insidiosa (ad esempio a causa delle sue dimensioni o delle condizioni atmosferiche).

Nel caso di specie, sussistono i suddetti requisiti.

Infatti, la teste escussa, sig.ra D'Isidoro Raffaella, sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha riferito che nel mese di aprile del 2006, verso le ore 20,30/21,00, a bordo dell'autovettura del marito, percorreva la via Toscanini in Sant'Antimo precedendo un motociclo Vespa di colore nero, che percorreva la medesima strada, nello stesso senso di marcia, allorquando quest'ultimo, per consentire il passaggio dell'autovettura, si spostava sulla destra finendo, con la ruota posteriore, in un tombino aperto.

Precisava la teste che il tombino era posizionato sul margine destro della via Toscanini e che per quanto la stessa via fosse provvista di illuminazione, i lampioni tuttavia erano insufficienti ad illuminare tutta la strada e che, in particolare, nel punto in cui si verificava l'incidente, la zona era molto buia.

Chiariva, inoltre, che né sulla strada né intorno al tombino aperto, vi erano segnalazioni di lavori in corso o di pericolo.

Dalle circostanze riferite può ritenersi dimostrata l'occultezza del pericolo, essendo emerso dall'istruttoria che il sinistro avveniva di sera (ore 20,30/21,00 circa), quando ormai era già buio ed in un tratto di strada non sufficientemente illuminato.

Tale situazione, oggettivamente non prevedibile, non può essere imputata

alla responsabilità del conducente del motociclo il quale, non potendo immaginare la concreta pericolosità dell'insidia, data la sua <sup>MOM</sup> visibilità, si è ragionevolmente affidato all'apparente situazione di regolarità della strada.

Atteso quanto innanzi, la domanda proposta va accolta.

Per quanto attiene all'ammontare dei danni subiti dal motociclo, confermati dalla teste e dai rilievi fotografici depositati agli atti nonché dal preventivo di spesa prodotto, si ritiene equo determinarli, nella somma di €. 950,00 comprensiva di sosta tecnica, rivalutata all'attualità, da liquidarsi in favore di Cammisa Salvatore, con i relativi interessi legali a far tempo dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Per il principio della soccombenza, il convenuto Comune di Sant'Antimo va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del sig. Cammisa Salvatore, liquidate come in dispositivo.

**P.O.M.**

Il giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando in merito alla causa in epigrafe, così provvede:

Accoglie la domanda proposta da Cammisa Salvatore nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del sindaco p.t., e per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di €. 950,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Condanna il medesimo convenuto, al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 1.000,00, di cui €. 100,00 per spese, €. 400,00 per diritti e €. 500,00 per onorario, oltre spese generali (10%), IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, per dichiarata anticipazione, all'Avv. p. Angelina Saggiocco.

Così deciso in Frattamaggiore il 9/11/2009

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI FRATTAMAGGIORE  
Depositate in Cancelleria

Oggi 19 MAG. 2010

IL CANCELLIERE SANCHELLIERE  
Vincenzo F... 4

IL GIUDICE DI PACE  
(Dott. Paolo Rossi)





# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.

2385/10

La presente copia conforme all'originale composta di N. ..... 24 ..... facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di AVV. A. SALUCCO.....

nell'interesse di CARMELA SALVATORE.....



## REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

29 FEB. 2011

Frattamaggiore .....

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA  
Dr. Raffaele Padricelli

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

29 FEB. 2011

Frattamaggiore .....

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA  
Dr. Raffaele Padricelli



Ad istanza degli avv. Giannini Pace di  
Napoli Spesso ai volpaci e:

1) Comune di S. Antimo in persona del  
Sindaco p.t. C/O CASA COMUNALE  
DI S. Antimo -

### RELAZIONE DI NOTIFICA

Fichiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario  
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli  
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto  
che precede al richiesto

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa  
e sigillata, a mani di \_\_\_\_\_

A MANI DI Teresa Mormone  
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

SANT'ANTIMO 18/03/11

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATA  
DI FRATTAMAGGIORE  
Ufficiale Giudiziario  
(Dr. Assunta Montemurro)




# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

SENTENZA N. 2385/10

La presente copia conforme all'originale composta di N. .... 04 ..... facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di .... AVV. A. SALLIOCO .....

nell'interesse di .... SE MEGELIA .....



## REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

29 FEB. 2011

Frattamaggiore .....

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

F.SO

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

Frattamaggiore ..... 29 FEB. 2011 .....

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli



Ad istanza degli avv. Giannucci Tucco e Capella  
Sofronico o volfichri e:

1) Comune di S. Quilmo (NA) in persona  
del Sindaco p.t. c/o Case Comunali di S. Quilmo (NA)

### RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario  
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli  
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto  
che precede a Richiesto

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa  
e sigillata, a mani di \_\_\_\_\_

A MANI DI Teresa Mormone  
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

SANT'ANTIMO 18/03/11

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATA  
DI FRATTAMAGGIORE  
Ufficiale Giudiziario  
(Dr. Assunta Moniemurro)

	900	
12,5%	112,50	
	10,50	1.053,00
1/100	210,60	
---	1363,60	

Rilasciate n. 4 (2. ETC)

copie - richieste

il 22 FEB: ZUTT

a. AV. N. BRINDISI

conposte marche

per Euro 24,84

STUDIO LEGALE BRINDISI

AVV. N. BRINDISI

V.le A. Manzoni, 20 - Grumo Nevano (NA)

Cod. Fisc. e Part. IVA 03794371215

COPIA  
N. 408/97 SENT.

N. 3626/08 R.G.

N. 2181/11 R. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

nella persona del dott. Nicola Nespoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°3626/08 del ruolo generale, riservata per la decisione

all'udienza del 28.04.2010, avente ad

oggetto: **Risarcimento danni**

e vertente tra

**CEPARANO Santa (c.f.: CPRSNT24S53I293R)**, nata il 13.11.1924 a

Sant'Antimo (NA) e residente ivi alla Via Francia n.16, elett.te dom.ta in

Grumo Nevano al Viale Manzoni n.20, presso lo studio degli Avv.ti Nicola,

Giuseppe e Vittorio Brindisi che lo rappresentano e difendono in virtù di

procura a margine dell'atto di citazione.

(attrice)

E

**Comune di Sant'Antimo (NA)**, in persona del Sindaco p.t., dott. Francesco

Piemonte, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in

Sant'Antimo (NA), alla Via Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti p.

Vincenzo Ronga e Lorenzo Ronga, presso il cui studio elettivamente

domicilia in Sant'Antimo (NA) alla via dei Platani n.6, in virtù di procura a

margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera n.78 del

13/05/2008.

(Convenuto)

NON CHE

**Ditta Individuale BENE Luigi (c.f.:BNELGU49B04A064H)**, con sede

legale in Afragola (NA), alla Via Dario Fiore n.18, in persona del titolare,

Applicate sull'originale  
marche per Euro 24,84

CONLINE DI S. ANTIMO		
11. MAR 2011		
PROL. 0674		

rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di chiamata in causa, dall'Avv. Ilaria Formica del foro di Napoli ed elett.te dom.to in Frattamaggiore (NA) alla Via Vittoria n.63, presso lo studio dell' Avv.Rocco Spena. **(Chiamata in causa)**

## CONCLUSIONI


Quelle rese all'udienza del 28.04.2010

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l' attrice Ceparano Santa, come sopra rappresentata e difesa, nel premettere:

- che il giorno 01.02.2008, alle ore 22,00 circa, nel Comune di Sant'Antimo (NA), l'autovettura Mercedes tg. BT884XE, di proprietà dell'istante, mentre percorreva la Via Appia, con direzione di marcia AVERSA, finiva con la ruota anteriore destra in una grossa buca colma d'acqua presente sul manto stradale che non era né segnalata né transennata e tale da costituire una situazione di pericolo imprevedibile e invisibile per l'utente della strada;*
- che, a seguito dell' incidente l'autovettura attorea riportava danni per la cui riparazione era stata sopportata la spesa complessiva di € 1.509,46 come da fattura agli atti;*
- che la responsabilità dell'evento era da ascrivere al Comune di Sant'Antimo al quale, invano, veniva fatta richiesta di risarcimento in via bonaria;*

tanto premesso, l'attrice, rapp.ta e difesa come in epigrafe, conveniva in giudizio davanti al G.d.P. di Frattamaggiore il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità in ordine al sinistro lamentato, al pagamento, a titolo di



risarcimento dei danni, in suo favore della somma di € 1.509,46, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal di del fatto all'effettivo soddisfo.

Vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di

Sant'Antimo, come sopra rappresentato e difeso, che impugnava la domanda

attoreae eccependone l'inammissibilità, la improponibilità, nonché

l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto. Chiedeva di essere autorizzato a

chiamare in causa la ditta Bene Luigi, in persona del l.r.p.t, quale impresa

addetta alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale al fine

di essere da questa manlevato in caso di soccombenza.

Il Giudice autorizzava. Espletata la chiamata in causa, si costituiva la ditta

Bene Luigi, come sopra rappresentata e difesa, la quale, preliminarmente,

eccepiva la nullità della chiamata in causa per mancato rispetto dei termini a

comparire. Aderendo alle eccezioni formulate già dal Comune di

Sant'Antimo, chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata,

attesa la mancanza dei presupposti della c.d. insidia e/o trabocchetto. In

riferimento alla chiamata in causa e al contratto di appalto dedotto dal

Comune, precisava di aver sempre operato sul territorio comunale seguendo

le indicazioni fornite dallo stesso Comune attraverso gli ordini di servizio, tra

i quali l'ultimo in ordine di tempo e relativo alla Via Appia, espletato pochi

giorni prima del presunto incidente. In ordine alla manleva ne chiedeva il

rigetto perché all'epoca dei fatti non era impegnata nell'esecuzione di alcuna

opera alla via Appia. A contraddittorio integro, veniva ammessa ed espletata

prova testimoniale diretta e contraria con testi indicati da parte attrice e da

parte della chiamata in causa

Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.04.2010 la causa veniva introitata a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la proponibilità della domanda giudiziaria così come formulata. Inoltre risultano provate le legittimazioni sia attiva che passiva, né si ravvisano negli atti giudiziari motivi di nullità ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Infatti, quanto esposto nei detti atti risulta perfettamente conforme ai dettati degli indicati articoli sia nella forma che nella sostanza.

Nel merito la domanda, che risulta parzialmente fondata, va accolta per quanto di ragione.



L'attrice lamenta danni derivati alla autovettura di sua proprietà, Mercedes A tg.BT884XE, finita, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto introduttivo, in una buca presente sul manto stradale di via Appia in territorio di Sant'Antimo. Buca non segnalata né transennata e resa invisibile perché ricolma d'acqua e a causa della scarsa illuminazione del posto. Nella fattispecie, è ravvisabile una seppur parziale responsabilità del Comune da insidia o trabocchetto. Per giurisprudenza consolidata, in materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art.2043 c.c. se si verifica un incidente, occorre non solo la oggettiva invisibilità ma anche la imprevedibilità del pericolo. Nel caso che ci occupa è emerso che l'evento si è verificato alle ore 22,00 circa del 1° Febbraio 2008 e mentre pioveva. E' verosimile che data l'ora tarda, la presenza della pioggia e la notoria scarsa illuminazione della strada teatro dell'incidente, il conducente della vettura attorea non si sia accorto della presenza della buca, peraltro non segnalata, e



vi sia finito dentro con la ruota anteriore destra.

Tale dinamica è stata confermata dal teste escusso, Sig. Cerqua Raffaele, presente a bordo dell'auto attorea al momento dell'incidente.

Tutto ciò premesso, non va, però, esclusa una parziale, concorrente responsabilità del conducente dell'auto finita nella buca. I danni riportati dall'auto e di cui alla fattura depositata, fanno presumere che, nella circostanza, il conducente della Mercedes, contrariamente a quanto dichiarato dal teste, non tenesse una velocità adeguata alle condizioni della strada e soprattutto a quelle atmosferiche. Come sottolineato dal teste la strada era bagnata per la pioggia caduta e la buca era ricoperta d'acqua. In siffatte condizioni è obbligo di qualsiasi conducente procedere con prudenza e ad una velocità moderata. È presumibile, invece, che, data l'ora e la mancanza di traffico, il conducente abbia tenuto una condotta di guida poco attenta. Se avesse tenuto una velocità moderata e adeguata alle condizioni del terreno, avrebbe potuto evitare la buca o quantomeno ridurre le conseguenze dell'impatto della vettura con essa. Di qui una sia pur parziale responsabilità del conducente dell'auto attorea nella causazione del sinistro. È convincimento di questo giudice che, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 1227 c.c., vada ravvisato un concorso del fatto colposo del danneggiato nella misura del 30%. Il Comune di Sant'Antimo, pertanto, va riconosciuto solo parzialmente responsabile dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e come tale condannato a risarcire parzialmente alla parte attrice i danni riportati dalla sua auto.

Per quanto attiene alla quantificazione di detti danni, soccorre la fattura allegata agli atti dalla quale si evince che, per la riparazione dei danni

riportati dalla Mercedes, parte attrice ha sostenuto la spesa di € 1.509,46 comprensiva di IVA. Tale importo va ridotto del 30% attesa la concorrente colpa del conducente dell'auto attorea. E pertanto, il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., è tenuto a pagare a favore dell'istante e a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 1.050,00 (Mille e cinquanta/00).

Va esclusa la responsabilità della ditta Luigi Bene, chiamata in causa dal Comune di Sant'Antimo, atteso che, come evincesi dal contratto di appalto depositato in copia, tale contratto aveva la durata di anni 3 (tre) a partire dall'8.02.2004 e fino al 7.02.2007. D'altronde lo stesso Comune, in sede di conclusioni, non ha fatto più alcun riferimento alla domanda di manleva inizialmente spiegata.

Appare equo ridurre del 30% le spese legali a favore dell'attrice atteso che la sua domanda risulta accolta nella misura del 70%. Le stesse vengono poste a carico del Comune di Sant'Antimo e liquidate come da dispositivo.

Vanno compensate integralmente le spese di giudizio tra il Comune di Sant'Antimo e la ditta Luigi Bene.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

#### **P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Nicola Nespoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ceparano Santa nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., nonché sulla chiamata in causa di questo nei confronti della ditta Luigi Bene, così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto, condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore


di Ceparano Santa, della somma di € 1.050,00 (Mille e cinquanta/00), quale misura percentuale del 70% della somma complessiva portata dalla fattura agli atti e relativa alla riparazione dei danni riportati dall'auto Mercedes tg.BT884XE nell'incidente per cui è causa. Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

2) Condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, a favore di parte istante, delle spese di giudizio che si liquidano, nella misura percentuale del 70%, in € 700,00 (Settecento/00), di cui € 56,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dell'attore, per fattone anticipo.

3) Rigetta la domanda di manleva formulata dal Comune di Sant'Antimo nei confronti della ditta individuale Luigi Bene e compensa tra loro le spese di giudizio.

Così deciso in Frattamaggiore, li 09.08.2010

Il Giudice di Pace  
Dott. Nicola Nespoli



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria
oggi 18 FEB. 2011
IL CANCELLIERE Dr. Raffaele Padricelli
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA



644

Rilasciate n. 4 (2. ETC)

copie - richieste

il 22 FEB: ZUTT

a. AVV. N. BRINDISI

consegna marche

per Euro 24,84

STUDIO LEGALE BRINDISI  
AVV. NICOLA BRINDISI  
Viale A. Manzoni n. 20 Grumo Nevano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 03754371215

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 400/11 SENT.

N. 3626/08 R.G.

N. 218/11 R. Cron.

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

nella persona del dott. Nicola Nespoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

COMUNE DI S. ANTIMO	
11 MAR 2011	
Prot. N. 9674	

nella causa iscritta al n°3626/08 del ruolo generale, riservata per la decisione

all'udienza del 28.04.2010, avente ad

oggetto: **Risarcimento danni**

e vertente tra

**CEPARANO Santa (c.f.: CPRSNT24S53I293R)**, nata il 13.11.1924 a Sant'Antimo (NA) e residente ivi alla Via Francia n.16, elett.te dom.ta in Grumo Nevano al Viale Manzoni n.20, presso lo studio degli Avv.ti Nicola, Giuseppe e Vittorio Brindisi che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di citazione. **(attrice)**

E

**Comune di Sant'Antimo (NA)**, in persona del Sindaco p.t., dott. Francesco Piemonte, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Sant'Antimo (NA), alla Via Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti p. Vincenzo Ronga e Lorenzo Ronga, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA) alla via dei Platani n.6, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera n.78 del 13/05/2008. **(Convenuto)**

NON CHE'

~~Ditta Individuale BENE Luigi (c.f.:BNELGU49B04A064H)~~, con sede legale in Afragola (NA), alla Via Dario Fiore n.18, in persona del titolare,

Applicate sull'originale  
marche per Euro 24,84

rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di chiamata in causa, dall'Avv. Ilaria Formica del foro di Napoli ed elett.te dom.to in Frattamaggiore (NA) alla Via Vittoria n.63, presso lo studio dell' Avv.Rocco Spena. (Chiamata in causa)

### CONCLUSIONI


Quelle rese all'udienza del 28.04.2010

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l' attrice Ceparano Santa, come sopra rappresentata e difesa, nel premettere:

- che il giorno 01.02.2008, alle ore 22,00 circa, nel Comune di Sant'Antimo (NA), l'autovettura Mercedes tg. BT884XE, di proprietà dell'istante, mentre percorreva la Via Appia, con direzione di marcia AVERSA, finiva con la ruota anteriore destra in una grossa buca colma d'acqua presente sul manto stradale che non era né segnalata né transennata e tale da costituire una situazione di pericolo imprevedibile e invisibile per l'utente della strada;*
- che, a seguito dell' incidente l'autovettura attorea riportava danni per la cui riparazione era stata sopportata la spesa complessiva di € 1.509,46 come da fattura agli atti;*
- che la responsabilità dell'evento era da ascrivere al Comune di Sant'Antimo al quale, invano, veniva fatta richiesta di risarcimento in via bonaria;*

tanto premesso, l'attrice, rapp.ta e difesa come in epigrafe, conveniva in giudizio davanti al G.d.P. di Frattamaggiore il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità in ordine al sinistro lamentato, al pagamento, a titolo di



Handwritten signature and illegible text.

risarcimento dei danni, in suo favore della somma di € 1.509,46, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal di del fatto all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Sant'Antimo, come sopra rappresentato e difeso, che impugnava la domanda attorea eccependone l'inammissibilità, la improponibilità, nonché l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la ditta Bene Luigi, in persona del l.r.p.t, quale impresa addetta alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale al fine di essere da questa manlevato in caso di soccombenza.

Il Giudice autorizzava. Espletata la chiamata in causa, si costituiva la ditta Bene Luigi, come sopra rappresentata e difesa, la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità della chiamata in causa per mancato rispetto dei termini a comparire. Aderendo alle eccezioni formulate già dal Comune di Sant'Antimo, chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata, attesa la mancanza dei presupposti della c.d. insidia e/o trabocchetto. In riferimento alla chiamata in causa e al contratto di appalto dedotto dal Comune, precisava di aver sempre operato sul territorio comunale seguendo le indicazioni fornite dallo stesso Comune attraverso gli ordini di servizio, tra i quali l'ultimo in ordine di tempo e relativo alla Via Appia, espletato pochi giorni prima del presunto incidente. In ordine alla manleva ne chiedeva il rigetto perché all'epoca dei fatti non era impegnata nell'esecuzione di alcuna opera alla via Appia. A contraddittorio integro, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale diretta e contraria con testi indicati da parte attrice e da parte della chiamata in causa

Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.04.2010 la causa veniva introitata a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la proponibilità della domanda giudiziaria così come formulata. Inoltre risultano provate le legittimazioni sia attiva che passiva, né si ravvisano negli atti giudiziari motivi di nullità ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Infatti, quanto esposto nei detti atti risulta perfettamente conforme ai dettati degli indicati articoli sia nella forma che nella sostanza.

Nel merito la domanda, che risulta parzialmente fondata, va accolta per quanto di ragione.

L'attrice lamenta danni derivati alla autovettura di sua proprietà, Mercedes A tg.BT884XE, finita, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto introduttivo, in una buca presente sul manto stradale di via Appia in territorio di Sant'Antimo. Buca non segnalata né transennata e resa invisibile perché ricolma d'acqua e a causa della scarsa illuminazione del posto. Nella fattispecie, è ravvisabile una seppur parziale responsabilità del Comune da insidia o trabocchetto. Per giurisprudenza consolidata, in materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art.2043 c.c. se si verifica un incidente, occorre non solo la oggettiva invisibilità ma anche la imprevedibilità del pericolo. Nel caso che ci occupa è emerso che l'evento si è verificato alle ore 22,00 circa del 1° Febbraio 2008 e mentre pioveva. E' verosimile che data l'ora tarda, la presenza della pioggia e la notoria scarsa illuminazione della strada teatro dell'incidente, il conducente della vettura attorea non si sia accorto della presenza della buca, peraltro non segnalata, e

vi sia finito dentro con la ruota anteriore destra.

Tale dinamica è stata confermata dal teste escusso, Sig. Cerqua Raffaele, presente a bordo dell'auto attorea al momento dell'incidente.

Tutto ciò premesso, non va, però, esclusa una parziale, concorrente responsabilità del conducente dell'auto finita nella buca. I danni riportati dall'auto e di cui alla fattura depositata, fanno presumere che, nella circostanza, il conducente della Mercedes, contrariamente a quanto dichiarato dal teste, non tenesse una velocità adeguata alle condizioni della strada e soprattutto a quelle atmosferiche. Come sottolineato dal teste la strada era bagnata per la pioggia caduta e la buca era ricoperta d'acqua. In siffatte condizioni è obbligo di qualsiasi conducente procedere con prudenza e ad una velocità moderata. È presumibile, invece, che, data l'ora e la mancanza di traffico, il conducente abbia tenuto una condotta di guida poco attenta. Se avesse tenuto una velocità moderata e adeguata alle condizioni del terreno, avrebbe potuto evitare la buca o quantomeno ridurre le conseguenze dell'impatto della vettura con essa. Di qui una sia pur parziale responsabilità del conducente dell'auto attorea nella causazione del sinistro. È convincimento di questo giudice che, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 1227 c.c., vada ravvisato un concorso del fatto colposo del danneggiato nella misura del 30%. Il Comune di Sant'Antimo, pertanto, va riconosciuto solo parzialmente responsabile dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e come tale condannato a risarcire parzialmente alla parte attrice i danni riportati dalla sua auto.

~~Per quanto attiene alla quantificazione di detti danni, soccorre la fattura allegata agli atti dalla quale si evince che, per la riparazione dei danni~~

riportati dalla Mercedes, parte attrice ha sostenuto la spesa di € 1.509,46 comprensiva di IVA. Tale importo va ridotto del 30% attesa la concorrente colpa del conducente dell'auto attorea. E pertanto, il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., è tenuto a pagare a favore dell'istante e a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 1.050,00 (Mille e cinquanta/00).

Va esclusa la responsabilità della ditta Luigi Bene, chiamata in causa dal Comune di Sant'Antimo, atteso che, come evincesi dal contratto di appalto depositato in copia, tale contratto aveva la durata di anni 3 (tre) a partire dall'8.02.2004 e fino al 7.02.2007. D'altronde lo stesso Comune, in sede di conclusioni, non ha fatto più alcun riferimento alla domanda di manleva inizialmente spiegata.

Appare equo ridurre del 30% le spese legali a favore dell'attrice atteso che la sua domanda risulta accolta nella misura del 70%. Le stesse vengono poste a carico del Comune di Sant'Antimo e liquidate come da dispositivo.

Vanno compensate integralmente le spese di giudizio tra il Comune di Sant'Antimo e la ditta Luigi Bene.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Nicola Nespoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ceparano Santa nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., nonché sulla chiamata in causa di questo nei confronti della ditta Luigi Bene, così provvede:

~~1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto, condanna il~~  
Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore



# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.

401 111

La presente copia conforme all'originale composta di N. 07 facciate, si



rilascia in forma esecutiva a richiesta di AVV. N. BRINDISI

nell'interesse di CEPARANO SANTA

## REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

29 FEB. 2011

Frattamaggiore .....

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

F.S.O.

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

29 FEB. 2011

Frattamaggiore .....

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli



RELATA. Ad istanza degli avv.ti Nicola, Giuseppe e Vittorio Brindisi, con studio in Grumo Nevano (NA) al viale A. Manzoni n.20, quali procuratori della sig.ra Ceparano Santa, si notifici copia dell'antescritto titolo esecutivo al Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale. In pari tempo in virtù del medesimo titolo esecutivo, gli avv.ti Brindisi, INVITATO il Comune di Sant'Antimo in persona del sindaco p.t. a corrispondere i seguenti importi:

Sorta liquidata nel titolo	€ 1.050,00			
		<b>Spese</b>	<b>Diritti</b>	<b>Onorari</b>
Posizione ed archivio		€	39,00	
Richiesta n.2 copie sentenza		€	10,00	
Ritiro n.2 copie sentenza	€ -	€	20,00	
Esame sentenza		€	19,00	
Redazione nota spese		€	19,00	
Richiesta notifica sentenza	€ 8,11	€	10,00	
Ritiro notifica sentenza		€	10,00	
Esame relata di notifica		€	10,00	
12,5% ex art. 14 T.F.		€	17,13	€ -
<b>Totali</b>	<b>€ 8,11</b>	<b>€</b>	<b>154,13</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.212,24</b>			

**N.B:** Le spese di registrazione della suindicata sentenza sono a

Vs carico.

Avv. Nicola Brindisi

Avv. Giuseppe Brindisi

Avv. Vittorio Brindisi

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario  
adetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli  
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto  
che precede a Sinclair, P.T. di SANT'ANTIMO

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa  
e sigillata, a mani di .....

A MANI DI Teresa Mormont  
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

SANT'ANTIMO

11/03/11

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATA  
DI FRATTAMAGGIORE  
Ufficiale Giudiziario  
(Dr. Assunta Montemurro)

3145

Vertical line and illegible markings on the left side of the page.

Rilasciate n. 4 (2.250)

copie - richieste

il 22 FEB 2011  
a. AVV. N. BRINDISI

con marche

per Euro 24,84

STUDIO LEGALE BRINDISI  
AVV. BRINDISI  
Via A. Manzoni n. 20 Grumo Nevano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 03794371215

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 400/11  
N. 3626/08  
N. 218/11  
SENT.  
R.G.  
R. Cron.

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

nella persona del dott. Nicola Nespoli, ha pronunciato la seguente

Stampa del Comune di Sant'Antimo con data 11 MAR 2011 e firma del Protocollo.

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 3626/08 del ruolo generale, riservata per la decisione all'udienza del 28.04.2010, avente ad

oggetto: **Risarcimento danni**

e vertente tra

**CEPARANO Santa** (c.f.: CPRSNT24S53I293R), nata il 13.11.1924 a Sant'Antimo (NA) e residente ivi alla Via Francia n.16, elett.te dom.ta in Grumo Nevano al Viale Manzoni n.20, presso lo studio degli Avv.ti Nicola, Giuseppe e Vittorio Brindisi che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di citazione. (attrice)

E

**Comune di Sant'Antimo (NA)**, in persona del Sindaco p.t., dott. Francesco Piemonte, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Sant'Antimo (NA), alla Via Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti p. Vincenzo Ronga e Lorenzo Ronga, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA) alla via dei Platani n.6, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera n.78 del 13/05/2008. (Convenuto)

NON CHE

**Ditta Individuale BENE Luigi** (c.f.:BNELGU49B04A064H), con sede legale in Afragola (NA), alla Via Dario Fiore n.18, in persona del titolare,

Applicate sull'originali  
marche per Euro 24,84

rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di chiamata in causa, dall'Avv. Ilaria Formica del foro di Napoli ed elett.te dom.to in Frattamaggiore (NA) alla Via Vittoria n.63, presso lo studio dell' Avv.Rocco Spena. (Chiamata in causa)

### CONCLUSIONI


Quelle rese all'udienza del 28.04.2010

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l' attrice Ceparano Santa, come sopra rappresentata e difesa, nel premettere:

- che il giorno 01.02.2008, alle ore 22,00 circa, nel Comune di Sant'Antimo (NA), l'autovettura Mercedes tg. BT884XE, di proprietà dell'istante, mentre percorreva la Via Appia, con direzione di marcia AVERSA, finiva con la ruota anteriore destra in una grossa buca colma d'acqua presente sul manto stradale che non era né segnalata né transennata e tale da costituire una situazione di pericolo imprevedibile e invisibile per l'utente della strada;*
- che, a seguito dell' incidente l'autovettura attorea riportava danni per la cui riparazione era stata sopportata la spesa complessiva di € 1.509,46 come da fattura agli atti;*
- che la responsabilità dell'evento era da ascrivere al Comune di Sant'Antimo al quale, invano, veniva fatta richiesta di risarcimento in via bonaria;*

tanto premesso, l'attrice, rapp.ta e difesa come in epigrafe, conveniva in giudizio davanti al G.d.P. di Frattamaggiore il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità in ordine al sinistro lamentato, al pagamento, a titolo di



Handwritten signature and a vertical stamp of the Court of Cassation (CASSAZIONE).

risarcimento dei danni, in suo favore della somma di € 1.509,46, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Sant'Antimo, come sopra rappresentato e difeso, che impugnava la domanda attrice eccependone l'inammissibilità, la improponibilità, nonché l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la ditta Bene Luigi, in persona del l.r.p.t, quale impresa addetta alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale al fine di essere da questa manlevato in caso di soccombenza.

Il Giudice autorizzava. Espletata la chiamata in causa, si costituiva la ditta Bene Luigi, come sopra rappresentata e difesa, la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità della chiamata in causa per mancato rispetto dei termini a comparire. Aderendo alle eccezioni formulate già dal Comune di Sant'Antimo, chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata, attesa la mancanza dei presupposti della c.d. insidia e/o trabocchetto. In riferimento alla chiamata in causa e al contratto di appalto dedotto dal Comune, precisava di aver sempre operato sul territorio comunale seguendo le indicazioni fornite dallo stesso Comune attraverso gli ordini di servizio, tra i quali l'ultimo in ordine di tempo e relativo alla Via Appia, espletato pochi giorni prima del presunto incidente. In ordine alla manleva ne chiedeva il rigetto perché all'epoca dei fatti non era impegnata nell'esecuzione di alcuna opera alla via Appia. A contraddittorio integro, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale diretta e contraria con testi indicati da parte attrice e da parte della chiamata in causa

Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.04.2010 la causa veniva introitata a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la proponibilità della domanda giudiziaria così come formulata. Inoltre risultano provate le legittimazioni sia attiva che passiva, né si ravvisano negli atti giudiziari motivi di nullità ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Infatti, quanto esposto nei detti atti risulta perfettamente conforme ai dettati degli indicati articoli sia nella forma che nella sostanza.

Nel merito la domanda, che risulta parzialmente fondata, va accolta per quanto di ragione.

L'attrice lamenta danni derivati alla autovettura di sua proprietà, Mercedes A tg.BT884XE, finita, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto introduttivo, in una buca presente sul manto stradale di via Appia in territorio di Sant'Antimo. Buca non segnalata né transennata e resa invisibile perché ricolma d'acqua e a causa della scarsa illuminazione del posto. Nella fattispecie, è ravvisabile una seppur parziale responsabilità del Comune da insidia o trabocchetto. Per giurisprudenza consolidata, in materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art.2043 c.c. se si verifica un incidente, occorre non solo la oggettiva invisibilità ma anche la imprevedibilità del pericolo. Nel caso che ci occupa è emerso che l'evento si è verificato alle ore 22,00 circa del 1° Febbraio 2008 e mentre pioveva. E' verosimile che data l'ora tarda, la presenza della pioggia e la notoria scarsa illuminazione della strada teatro dell'incidente, il conducente della vettura attorea non si sia accorto della presenza della buca, peraltro non segnalata, e

vi sia finito dentro con la ruota anteriore destra.

Tale dinamica è stata confermata dal teste escusso, Sig. Cerqua Raffaele, presente a bordo dell'auto attorea al momento dell'incidente.

Tutto ciò premesso, non va, però, esclusa una parziale, concorrente responsabilità del conducente dell'auto finita nella buca. I danni riportati dall'auto e di cui alla fattura depositata, fanno presumere che, nella circostanza, il conducente della Mercedes, contrariamente a quanto dichiarato dal teste, non tenesse una velocità adeguata alle condizioni della strada e soprattutto a quelle atmosferiche. Come sottolineato dal teste la strada era bagnata per la pioggia caduta e la buca era ricoperta d'acqua. In siffatte condizioni è obbligo di qualsiasi conducente procedere con prudenza e ad una velocità moderata. È presumibile, invece, che, data l'ora e la mancanza di traffico, il conducente abbia tenuto una condotta di guida poco attenta. Se avesse tenuto una velocità moderata e adeguata alle condizioni del terreno, avrebbe potuto evitare la buca o quantomeno ridurre le conseguenze dell'impatto della vettura con essa. Di qui una sia pur parziale responsabilità del conducente dell'auto attorea nella causazione del sinistro. È convincimento di questo giudice che, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 1227 c.c., vada ravvisato un concorso del fatto colposo del danneggiato nella misura del 30%. Il Comune di Sant'Antimo, pertanto, va riconosciuto solo parzialmente responsabile dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e come tale condannato a risarcire parzialmente alla parte attrice i danni riportati dalla sua auto.

Per quanto attiene alla quantificazione di detti danni, soccorre la fattura allegata agli atti dalla quale si evince che, per la riparazione dei danni

riportati dalla Mercedes, parte attrice ha sostenuto la spesa di € 1.509.46 comprensiva di IVA. Tale importo va ridotto del 30% attesa la concorrente colpa del conducente dell'auto attorea. E pertanto, il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., è tenuto a pagare a favore dell'istante e a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 1.050,00 (Mille e cinquanta/00).

Va esclusa la responsabilità della ditta Luigi Bene, chiamata in causa dal Comune di Sant'Antimo, atteso che, come evincesi dal contratto di appalto depositato in copia, tale contratto aveva la durata di anni 3 (tre) a partire dall'8.02.2004 e fino al 7.02.2007. D'altronde lo stesso Comune, in sede di conclusioni, non ha fatto più alcun riferimento alla domanda di manleva inizialmente spiegata.

Appare equo ridurre del 30% le spese legali a favore dell'attrice atteso che la sua domanda risulta accolta nella misura del 70%. Le stesse vengono poste a carico del Comune di Sant'Antimo e liquidate come da dispositivo.

Vanno compensate integralmente le spese di giudizio tra il Comune di Sant'Antimo e la ditta Luigi Bene.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Nicola Nespoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ceparano Santa nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., nonché sulla chiamata in causa di questo nei confronti della ditta Luigi Bene, così provvede:

~~1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto, condanna il~~  
Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore


di Ceparano Santa, della somma di € 1.050,00 (Mille e cinquanta/00), quale misura percentuale del 70% della somma complessiva portata dalla fattura agli atti e relativa alla riparazione dei danni riportati dall'auto Mercedes tg.BT884XE nell'incidente per cui è causa. Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

2) Condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, a favore di parte istante, delle spese di giudizio che si liquidano, nella misura percentuale del 70%, in € 700,00 (Settecento/00), di cui € 56,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dell'attore, per fattone anticipo.

3) Rigetta la domanda di manleva formulata dal Comune di Sant'Antimo nei confronti della ditta individuale Luigi Bene e compensa tra loro le spese di giudizio.

Così deciso in Frattamaggiore, li 09.08.2010

Il Giudice di Pace  
Dott. Nicola Nespoly



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE FRATTAMAGGIORE	
Depositato in Cancelleria	
OGGI	18 FEB. 2010
IL CANCELLIERE Dr. Raffaele Padricelli	
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA	




# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.

401 1.11.....

La presente copia conforme all'originale composta di N. .... 07 ..... facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di AVV. N. BRINDISI

nell'interesse di SE. MESSIMO



## REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

29 FEB. 2011

Frattamaggiore .....

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

*Dr. Raffaele Padricelli*

F.50

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

29 FEB. 2011

Frattamaggiore .....

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

*Dr. Raffaele Padricelli*



**RELATA.** Ad istanza degli avv.ti Nicola, Vittorio e Giuseppe Brindisi, con studio in Grumo Nevano (NA) al viale A. Manzoni n.20, quali procuratori di se stessi, si notifici copia dell'antescritto titolo esecutivo al Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale.

In pari tempo in virtù del medesimo titolo esecutivo, gli avv.ti Brindisi, INVITATO il Comune di Sant'Antimo in persona del sindaco p.t. a corrispondere i seguenti importi:

	Spese	Diritti	Onorari
Liquidate nel titolo	€ 56,00	€ 322,00	€ 322,00
Posizione ed archivio		€ 23,00	
Richiesta n.2 copie sentenza	€ 24,84	€ 6,00	
Ritiro n.2 copie sentenza		€ 12,00	
Esame sentenza		€ 11,00	
Redazione nota spese		€ 11,00	
Richiesta notifica sentenza	€ 8,11	€ 6,00	
Ritiro notifica sentenza		€ 6,00	
Esame relata di notifica		€ 6,00	
10% ex art. 15 T.F.		€ 50,38	€ 40,25
<b>Totali</b>	<b>€ 88,95</b>	<b>€ 453,38</b>	<b>€ 362,25</b>
CPA 4%	€ 32,63		
IVA 20%	€ 169,65		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.106,85</b>		

**N.B.:** Le spese di registrazione della suindicata sentenza sono a

Vs carico.

Avv. Nicola Brindisi

Avv. Vittorio Brindisi

Avv. Giuseppe Brindisi

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario  
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli  
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto  
che precede a Sindaco p.T. di SANT'ANTIMO

.....  
.....  
mediante consegna di copia conforme in busta chiusa  
e sigillata, a mani di .....

A MANI DI Ferruccio Mormone  
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATT.I.Q.

SANT'ANTIMO 11/03/11

TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATA  
DI FRATTAMAGGIORE  
Ufficiale Giudiziario  
(Dr. Assunta Montemurro)

3144  
9 MAR 2011


di Ceparano Santa, della somma di € 1.050,00 (Mille e cinquanta/00), quale misura percentuale del 70% della somma complessiva portata dalla fattura agli atti e relativa alla riparazione dei danni riportati dall'auto Mercedes tg.BT884XE nell'incidente per cui è causa. Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

2) Condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, a favore di parte istante, delle spese di giudizio che si liquidano, nella misura percentuale del 70%, in € 700,00 (Settecento/00), di cui € 56,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dell'attore, per fattone anticipo.

3) Rigetta la domanda di manleva formulata dal Comune di Sant'Antimo nei confronti della ditta individuale Luigi Bene e compensa tra loro le spese di giudizio.

Così deciso in Frattamaggiore, li 09.08.2010

Il Giudice di Pace  
Dott. Nicola Nespoly



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria
18 FEB. 2010
IL CANCELLIERE Dr. Raffaele Padricelli
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA



## COMUNE DI SANT'ANTIMO

*Provincia di Napoli*

AVVOCATURA MUNICIPALE

081/8329156 - 504

**Oggetto:** Proposta di delibera -riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace.

Sentenze Sporo, Mangiacapra, Cammisa, Ceparano.

In merito alle sentenze in oggetto, va rilevato che tutte sono state notificate nei termini di legge e che si riscontrano motivi di opportunità ed economicità per approntare i relativi pagamenti onde evitare aggravati di spesa conseguenti ad eventuali azioni esecutive.

Al riguardo, i patrocinatori esterni non hanno fornito motivazioni sufficienti a suffragare una eventuale proposizione di gravame.

Il funzionario avvocato

*Avv. Loredana Di Spirito*



## COMUNE DI SANT'ANTIMO

*Provincia di Napoli*

AVVOCATURA MUNICIPALE

081/8329156 - 504

**Oggetto:** Proposta di delibera -riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace.  
Sentenze Sporo, Mangiacapra, Cammisa, Ceperano.

In merito alle sentenze in oggetto, va rilevato che tutte sono state notificate nei termini di legge e che si riscontrano motivi di opportunità ed economicità per approntare i relativi pagamenti onde evitare aggravii di spesa conseguenti ad eventuali azioni esecutive.

Al riguardo, i patrocinatori esterni non hanno fornito motivazioni sufficienti a suffragare una eventuale proposizione di gravame.

Il funzionario avvocato

*Avv. Loredana Di Spirito*

# COMUNE DI SANT'ANTIMO

(PROV. DI NAPOLI)

4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Verbale N° 449 del 03/05/2011

L'anno 2011, addì tre del mese di Maggio alle ore 18,00 nella Casa Comunale sita in via Roma, al 2° piano, si è riunita la 4° Commissione Consiliare permanente "Bilancio e programmazione Economica" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) D.P.R. 267/00 Art. 194 comma 1 lett. A Riconoscimento legittimità debiti fuori Bilancio derivanti da Sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore
- 2) Varie ed eventuali

La Commissione:

1) Di Spirito Antimo	- Presidente-	Presente
2) Russo Domenico Antonio Antimo	- Vice Presidente	Presente
3) Ferriero Leopoldo	- Componente-	Presente
4) Angelino Massimiliano	- Componente-	Presente
5) Mariniello Immacolata	- Componente-	Assente

Visto il numero legale dei presenti, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto della proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da n. 4 sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore per un importo totale di €. 10776,29 e acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione i Consiglieri Di Spirito Antimo, Ferriero Leopoldo ed Angelino Massimiliano si esprimono favorevolmente mentre il consigliere Russo Domenico Antonio Antimo si riserva di esprimere parere in Consiglio Comunale.

Alle ore 19,00 si dichiara chiusa la seduta e i presenti decidono di aggiornarsi per il giorno 04 Maggio alle ore 17,00.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



I COMPONENTI




**Parere Tecnico**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Li 07.04.2011

**Il Funzionario**  
**( Verrone Stefano )**




**Parere di regolarità contabile**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

li 18.04.11

**Il Funzionario**  
**(Dr Di Ronza Gianluigi)**



**Parere di conformità**

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:  
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Li 25.05.11

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(dott.ssa Patrizia Magnoni)**



**Punto n. 7 o.d.g.**

**“DPR 267/2000, articolo 194, lettera A – riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore”.**

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Esempio.

**CONSIGLIERE ESEMPIO:** Per curiosità, perché, come spirito di collaborazione della maggioranza, i debiti fuori bilancio si votano, sono riconoscimento di legittimità, però, per curiosità, leggendo ho notato che, questo, poi, per dare sempre merito ai nostri Avvocati, quelli che scegliamo, ho letto che c'è una sentenza dove chi ci fa causa è una signora del 1924, che il giorno 1 febbraio 2008 alle ore 22,00 con la macchina si accingeva a camminare via Appia, a 86 anni alle 10 di sera, ed è andata a finire in una buca. Allora, giusto per curiosità, dico: ma prendiamo sempre atto di queste cause che perdiamo? I nostri Avvocati danno conto a qualcuno di quello che vanno a fare? Li valutiamo dal punto di vista qualitativo questi Avvocati a cui ci affidiamo? Era giusto una curiosità, perché sapete come è, tutto il rispetto per la vecchietta che a 86 anni, beata lei, alle 10 di sera camminava con la macchina.. il Consigliere Esempio, ci tengo a dirlo, chiede ufficialmente di prendere nota di tutte queste cause che perdiamo, delle motivazioni che ci spingono a pagare e se c'è nella struttura comunale qualcuno che ha il compito, nonché il dovere di accertare se questi danni, questi incidenti sono provocati da negligenze da parte di chi è preposto a controllare i lavori come vengono effettuati e la manutenzione. Grazie.

**PRESIDENTE:** Si mette a votazione il settimo punto all'ordine del giorno; chi è favorevole alzi la mano.

**Il punto è approvato all'unanimità.**



**La seduta è sciolta.**

**FINE LAVORI ORE: 21,00**

**DELIBERA C.C. N. 22 DEL 30.05.2011**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI LORENZO FRANCESCO



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**


Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal **14 GIU 2011**.....

Li, **14 GIU 2011**.....



IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE  
(Michele Pietro)



**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data \_\_\_\_\_;

Li, \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

